



## PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
Servizio acqua ed energia

**DETERMINAZIONE N. 638 del 13/05/2026**

**OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO IDROELETTRICO DAL TORRENTE MALLERO IN COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO (SO), ORIGINARIAMENTE ASSENTITA CON D.G.R. LOMBARDIA N. 24034 DEL 13/01/1997 E POI MODIFICATA CON DECRETO DI REGIONE LOMBARDIA N. 3462 DEL 16/03/2022.**

### IL DIRIGENTE

#### VISTI:

- il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e s. m. e i.;
- il R.r. 24 marzo 2006 n. 2 - "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale" e s. m. e i.

#### VISTI INOLTRE:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il decreto del Presidente della Provincia n. 12 del 6 maggio 2025, che conferma l'incarico al sottoscritto Dott. Ing. Antonio Rodondi, di dirigente del settore "Risorse naturali e pianificazione territoriale" e dirigente reggente del settore "Viabilità, patrimonio e idrogeologico";

#### PREMESSO CHE:

- con d.g.r. n. 24034 del 13/01/1997 (e relativo disciplinare sottoscritto in data 15 aprile 1997 maggio 2009, n. 3381 di repertorio, registrato a Sondrio il 21 aprile 1997 al n. 720, serie 3), la Regione Lombardia ha assentito alla società Energia Ambiente S.p.A. la concessione a derivare acqua dal torrente Mallero, in territorio del Comune di Chiesa in Valmalenco, nella misura di l/s 1.200 medi e l/s 3.500 massimi, per uso idroelettrico al fine di produrre, sul salto nominale di 86,40 m, la potenza nominale di 985 kW;
- la durata della concessione fu stabilita in 30 anni successivi e continui decorrenti dalla predetta delibera (con scadenza dunque prevista il 14 gennaio 2027);
- in data 26/01/2004 (successivamente integrata in data 30/05/2016), a seguito degli accertamenti compiuti nell'ambito delle operazioni di collaudo effettuate dalla Regione Lombardia, la società Energia Ambiente S.p.A. ha presentato una domanda intesa ad ottenere la variante in sanatoria della già menzionata concessione, con l'aumento delle portate (media annua e massima istantanea) derivabili, in virtù della maggior disponibilità idrica accertata nel periodo di funzionamento pregresso;
- con nota n. 27143 in data 3 novembre 2016 la Provincia di Sondrio ha comunicato alla società richiedente che la prosecuzione dell'istruttoria era subordinata all'acquisizione delle risultanze della verifica sull'esclusione o assoggettamento alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in data 19/12/2016 la società Energia Ambiente S.p.A. ha depositato presso la struttura Valutazione d'Impatto Ambientale della Regione Lombardia, l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto di variante della concessione (rif. VIA 1082-RL);

- nelle more della conclusione dell'istruttoria della predetta domanda di variante della concessione e della relativa procedura di VIA, con determinazione di questa Provincia n. 1160 del 5/12/2017 è stata assentita alla società Energia Ambiente S.p.A. l'autorizzazione provvisoria alla prosecuzione della derivazione alle condizioni di esercizio, ovvero con parametri (portate derivabili e potenza nominale) maggiori di quelli concessi originariamente. L'autorizzazione provvisoria è poi stata rinnovata annualmente, fino alla variante della concessione intervenuta nel 2022 (*cfr. punto che segue*);
- con provvedimento unico ex art. 14, c. 4 della L. 241/90, come allora vigente (decreto n. 3462 del 16/03/2022) Regione Lombardia ha assentito, unitamente alla pronuncia di compatibilità ambientale positiva, la variante della concessione in argomento, con aumento della quantità d'acqua derivabile e conseguentemente anche della potenza nominale. Per effetto della variante, la quantità di acqua derivabile dal torrente Mallero è oggi pari a 1.900 l/s medi annui e 6.300 l/s massimi istantanei e il volume medio annuo di prelievo è pari a 59,92 milioni di mc. L'acqua derivata viene utilizzata per produrre, sul salto nominale di 86,80 metri, la potenza nominale di 1.617 kW;
- la predetta modifica dei parametri della concessione, la cui scadenza è rimasta fissata al 14 gennaio 2027, è stata assentita subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel nuovo disciplinare repertorio n. 5201 del 24/02/2022 (registrato presso l'Ufficio Territoriale di Sondrio dell'Agenzia delle Entrate il 01/03/2022 al n. 1908 serie 1T), che ha sostituito quello originario.

**CONSIDERATO CHE** in data 4 aprile 2025 (successivamente perfezionata il 7/07/2025), la società Energia Ambiente S.p.A. (C.F. e P. IVA 01212670390) ha presentato una domanda intesa ad ottenere la rideterminazione della durata della concessione in anni 30 a decorrere dal 5/12/2017 (data dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio con portate aumentate), in virtù del fatto che la concessione originaria è stata modificata in maniera sostanziale con il sopracitato provvedimento unico regionale del 16/03/2022;

**VISTA** la relazione sugli esiti dell'istruttoria, predisposta dall'Ufficio istruttore in data 05/03/2026 e acquisita al prot. n. 7771;

**ATTESO** che la variante della concessione assentita con decreto regionale n. 3462 del 16/03/2022 è riconducibile alla fattispecie dell'art. 25 c. 2 lett. c del R.r. 2/2006 per le varianti sostanziali. La domanda è stata istruita secondo la disciplina stabilita per le ordinarie domande di nuove concessioni; la relativa istruttoria ha infatti comportato sia la valutazione dell'interesse dei terzi che la sottoposizione alla procedura di VIA. Pertanto, può essere rideterminata anche la durata della concessione, facendo decorrere i 30 anni dal 5/12/2017, data dell'autorizzazione provvisoria alla prosecuzione della derivazione con parametri (portate derivabili e potenza nominale) maggiori di quelli concessi originariamente;

**VISTO INOLTRE** il disciplinare integrativo di concessione sottoscritto in data 29/04/2026, n. 5403 di repertorio, registrato a Sondrio il 7/05/2026 al n. 4655, serie 1T;

**SU PROPOSTA** conforme del competente responsabile di servizio/responsabile dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 4 e segg. della L. 241/90.

Recepito le premesse e fatti salvi i diritti di terzi.

#### DETERMINA

1. di dare atto che la sopracitata relazione sugli esiti dell'istruttoria predisposta dall'Ufficio istruttore in data 05/03/2026, ancorché non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale nonché motivazione "*ob relationem*" del presente provvedimento;
2. di rideterminare la durata della concessione di derivazione d'acqua pubblica in argomento, assentita alla Energia Ambiente S.p.A. (C.F. e P. IVA 01212670390), in anni 30 (trenta) successivi e continui a decorrere dal 5 dicembre 2017;
3. la presente modifica della concessione è subordinata al rispetto degli obblighi e condizioni contenute nel disciplinare integrativo sottoscritto in data 29/04/2026, n. 5403 di repertorio (registrato a Sondrio il 7/05/2026 al n. 4655, serie 1T), che modifica gli obblighi del disciplinare originario sottoscritto in data 24 febbraio 2022 n. 5201 di repertorio e registrato a Sondrio il 1 marzo 2022 al n. 1908 serie 1T;

4. la modifica della concessione viene assentita salvo pregiudizio dei diritti di terzi; pertanto, il concessionario dovrà tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi molestia potesse derivare in conseguenza del presente provvedimento;
5. il concessionario rimane inoltre soggetto a tutti gli obblighi e adempimenti derivanti dal Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006;
6. di provvedere all'esecuzione del presente provvedimento mediante notifica alla società concessionaria e trasmissione alla Regione Lombardia ed al Comune di Chiesa in Valmalenco;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo provinciale e all'Albo pretorio del Comune di Chiesa in Valmalenco (SO), per 15 gg. consecutivi. La presente determinazione sarà pubblicata anche sul sito web della Provincia;
8. un avviso relativo alla modifica della concessione sarà pubblicato sul BURL e nell'apposita sezione sul sito telematico della Provincia;
9. di provvedere al conseguente aggiornamento nell'applicativo regionale per le utenze idriche (SIPIUI) - Id. SO03063712025;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), entro 60 giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso sul BURL. È fatta salva la possibilità di adire il Tribunale regionale delle Acque pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti soggettivi, ai sensi degli art. 18, 138 e segg. del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m. e i.

Il Dirigente  
RODONDI ANTONIO  
F.to digitalmente